

Il docente collaboratore del Dirigente scolastico può partecipare agli incontri sindacali?

Data: 10/09/2021

Area Tematica: Relazioni sindacali, contenzioso

Argomenti: ♦ Personale/docenti: il vicario e gli altri collaboratori del DS

Keywords:

#pbb #delegazione #vicepresidente #rsu #parte #dirigente #consulente #fossa #frizione #contestare #composizione

Domanda

Sono una dirigente di una scuola superiore.

Durante gli incontri sindacali, avrei piacere fosse presente, oltre alla DSGA, anche il vicepresidente.

Le RSU d'istituto hanno contestato tale decisione, affermando che tale figura non può partecipare agli incontri sindacali.

Esiste una norma che mi permetta di invitarlo come mio consulente?

Grazie

Cordiali saluti

Risposta

L'art. 7 del CCNL del comparto scuola del 2007, non modificato dal successivo CCNL 2016/18, prevede che a livello di istituzione scolastica le delegazioni trattanti sono costituite: "a) Per la parte pubblica: -dal dirigente scolastico. Per le organizzazioni sindacali: - dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU".

Questa è la norma contrattuale di natura generale. Successivamente sono stati pubblicati orientamenti applicativi, che hanno consolidato la consuetudine di non porre particolari vincoli alla composizione delle delegazioni trattanti. Questo vale per le organizzazioni sindacali di comparto, ognuna delle quali può farsi rappresentare da uno o più componenti, alla condizione che siano tutti forniti di formale mandato di rappresentanza da parte della segreteria territoriale. Vale anche per la parte pubblica, alla quale è riconosciuta la facoltà di farsi accompagnare da uno o più componenti di propria fiducia, nelle vesti di assistenti/consulenti.

Una nota dell'Aran, prot. 4260 del 27/5/2004, afferma che: "Se la complessità della materia lo richiede, nulla vieta all'Amministrazione di avvalersi di consulenti ed esperti esterni, che tuttavia non si possono sostituire alla delegazione di parte pubblica trattante nella conduzione del negoziato".

Il dirigente scolastico non ha titolo per mettere in discussione la composizione della parte sindacale; ma lo stesso vale anche per chi assiste il dirigente scolastico. La RSU non ha quindi il potere di contestare la presenza del primo collaboratore del dirigente scolastico nella delegazione di Parte pubblica.

Il dirigente scolastico, pertanto, ha la piena facoltà di invitare il primo collaboratore in occasione degli incontri con la parte sindacale.

Per completezza della risposta è opportuno aggiungere che la rappresentanza dell'amministrazione scolastica ha natura monocratica, quindi la parte trattante è rappresentata esclusivamente dal dirigente scolastico. Coloro che lo assistono non possono sostituirlo nel ruolo di parte pubblica, né possono interferire nel confronto tra le parti se non direttamente interpellati su specifici aspetti tecnici. È bene, dunque, che per evitare inutili frizioni con la parte sindacale, il dirigente scolastico definisca preventivamente il ruolo esclusivamente tecnico dei suoi consulenti e chieda loro di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito. All'interno degli accordi, benché informali, si consiglia al dirigente scolastico di chiedere ai suoi consulenti di mantenere un doveroso riserbo sul contenuto degli incontri e sull'andamento della contrattazione integrativa.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.